

COMUNE di VIESTE

Provincia di Foggia



ASSESSORATO ALL' AMBIENTE

Settore VI

Servizio Patrimonio boschivo

SI RENDE NOTO

che è in vigore il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 marzo 2010, n. 215 "***Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della legge 353/2000 e della legge regionale 18/2000***", che prevede:

Nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2009** è dichiarato lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI** per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia;

Ad integrazione delle norme vigenti in materia, durante tale periodo è **tassativamente vietato:**

- *accendere fuochi d'ogni genere;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori o fornelli che producano faville o brace;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;*
- *esercire attività pirotecnica;*
- *inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;*
- *transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali;*
- *abbandonare rifiuti nei boschi;*

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, **devono** prontamente e contestualmente praticare una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno

quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere **controllata** sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo.

I soggetti che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono dare preventiva **comunicazione** (sette giorni) del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura, all'Amministrazione comunale, la quale dovrà verificarne l'ammissibilità.

E' fatto **divieto** di bruciatura delle stoppie e delle paglie sui terreni ricadenti nelle *Zone a Protezione Speciali (ZPC)* e nelle aree dei *Siti di Interesse Comunitario (SIC)*, prima del 1° settembre. Tale **divieto** è esteso anche per l'accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale nel rimanente territorio regionale.

I proprietari ed i conduttori di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il **divieto assoluto** di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di **realizzare entro** e non oltre **il 15 giugno fasce protettive** di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei **viali parafuoco**, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

Gli stessi devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una **fascia protettiva** nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno **cinque metri**.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, **entro il 15 giugno 2010** a realizzare una **fascia di protezione** della larghezza di metri **20** (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei **sistemi di difesa antincendio**

nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del decreto n. 215/2010, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del precitato decreto, saranno punite a norma dell'art. 7 bis comma 2 del R.R. 28/2008.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del precitato decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 L.R. 17 del 13/08/1998.

Dalla Residenza municipale

Il Dirigente del VI Settore

dott. Luigi VAIRA

NUMERI UTILI IN CASO DI INCENDIO:

115 - *Comando Provinciale **Vigili del Fuoco***

1515 - *Sala Operativa Comando provinciale del **Corpo Forestale dello Stato***

0884.702210 - *Comando Stazione **Forestale dello Stato di Vieste***

0884.705100 - *Comando Stazione dei **Carabinieri** di Vieste*

0884.708014/712218 - *Comando **Polizia Municipale** di Vieste*

346.7389602 - *Associazione Volontariato Protezione Civile "**Pegaso**"*